

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2788 in data 26 settembre 2008, concernente “Approvazione del programma regionale 2008/2009 di bonifica sanitaria del bestiame, da attuarsi con i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi e leucosi e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi, e prosecuzione del piano straordinario di lavoro per l’eradicazione della tubercolosi (TBC) negli allevamenti. Impegno di spesa”;
- richiamata la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisita al protocollo con n. 36251/Ass del 27 ottobre 2008, concernente raccomandazioni in merito alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788/2008 sul piano di eradicazione della tubercolosi in Valle d’Aosta;
- preso atto che nella nota sopracitata il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rileva che il piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC), di cui all’allegato 1) della DGR n. 2788/2008, necessita di modifiche;
- richiamati gli atti degli incontri del 17 e 18 novembre 2008 per l’esame delle raccomandazioni fornite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla DGR n. 2788/2008 in merito al piano di eradicazione della tubercolosi animale in Valle d’Aosta, tra l’Assessore alla Sanità, salute, politiche sociali, il Capo del Servizio regionale di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro, i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis presso l’Istituto zooprofilattico della Lombardia ed Emilia, della Sezione zooprofilattica regionale dell’Istituto sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e della Struttura complessa sanità animale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- preso atto che negli incontri sopra indicati è stato esaminato nel dettaglio l’allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008, riportante “ Piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) per il periodo settembre 2008 - agosto 2009”, al fine di apportare le opportune modifiche per fronteggiare la particolare situazione epidemiologica del bestiame valdostano;
- preso atto delle modifiche elaborate negli incontri sopra citati, con particolare riferimento alla costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione dell’andamento del piano regionale di risanamento e ad alcune modifiche tecniche tra le quali i tempi di ripetizione delle prove e la gestione dei capi dubbi;
- ritenuto di recepire tali modifiche, sostituendo l’allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008;
- ritenuto altresì di posticipare l’applicazione di quanto previsto dall’allegato 1 della presente deliberazione, al fine di permettere gli adeguamenti organizzativi che lo stesso comporta;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, con decorrenza dal 15 gennaio 2009, la sostituzione dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008, con quello allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero della salute, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'ARPA, al Responsabile dell'Area territoriale sanitaria della Valle d'Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, al C.E.L.V.A. e al Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri del N.A.S.;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3857 del 30.12.2008

**PIANO TECNICO DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DEGLI
ALLEVAMENTI BOVINI DA TUBERCOLOSI (TBC) E DA LEUCOSI (LEB)
E DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E OVI-CAPRINI DA BRUCELLOSI
(BRC) PER IL PERIODO SETTEMBRE 2008 - AGOSTO 2009.**

INDICE

Premessa

Cap. 1 - Disposizioni generali

- 1 – A Campo di applicazione
- 1 – B Definizioni
- 1 – C Modalità di esecuzione dei controlli
- 1 – D Misure di polizia veterinaria
- 1 – E Movimentazione degli animali
- 1 – F Commercio
- 1 – G Macellazione degli animali infetti
- 1 – H Sanzioni
- 1 – I Misure integrative di profilassi
- 1 - L Valutazione dell'andamento del piano di eradicazione

Cap. 2 - Tubercolosi

- 2 – A Sospensione qualifica sanitaria di U.I.
- 2 – B Revoca qualifica sanitaria di U.I.
- 2 – C Provvedimento di abbattimento totale
- 2 – D Utilizzo dei prodotti in caso di aziende non ufficialmente indenni da TBC
- 2 – E Risanamento dei caprini da TBC

Cap. 3 - Brucellosi bovina

Cap. 4 - Brucellosi ovi - caprina

Cap. 5 - Leucosi bovina enzootica

Premessa

1. La vigilanza, i controlli e le operazioni di risanamento devono essere effettuati dai Veterinari ufficiali.
2. I campioni da analizzare dovranno pervenire esclusivamente alla sezione diagnostica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
3. Ogni Comune deve tenere l'apposito registro delle malattie infettive e diffuse degli animali di cui all'art. 8 del DPR n. 320/1954, conforme all'apposito modello ministeriale, sul quale il Veterinario ufficiale è tenuto a riportare le malattie denunciate e i provvedimenti sanitari adottati. Per quanto riguarda la sezione A, una copia rimane in Comune, una copia dovrà essere inviata all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e una copia all'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
4. Il servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali dovranno, per la parte di competenza, controllare che in tutto il territorio regionale vengano rigorosamente osservate e fatte osservare tutte le norme vigenti in materia di trasferimento degli animali da un allevamento all'altro, di disinfezione delle stalle infette, di mercati, fiere, mostre e di alpeggio. Particolari controlli dovranno essere effettuati sulle certificazioni sanitarie di origine degli animali.

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

1 – A Campo di applicazione

Le prove diagnostiche di cui alla presente deliberazione devono essere effettuate in tutti gli allevamenti di bovini, ad eccezione di quelli con indirizzo esclusivo per la produzione di carne ed i cui capi devono comunque provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, nonché ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Le specie ovina e caprina sono sottoposte alle prove diagnostiche per la brucellosi e, in caso di coabitazione di caprini e bovini, i caprini devono essere sottoposti a un controllo per la tubercolosi.

Le aziende definite a stabulazione temporanea, gli alpeggi ed i pascoli non sono soggetti al programma di bonifica sanitaria. Qualora in queste tipologie aziendali si dovessero verificare episodi di tubercolosi, brucellosi o leucosi sono da considerare unità epidemiologiche e devono ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di polizia veterinaria come le altre aziende.

1 – B Definizioni

Ai fini del presente piano si applicano le definizioni del d. lgs. 22 maggio 1999 n. 196 e del decreto 592 del 15 dicembre 1995 oltre alle definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 437/00.

Si applicano in particolare le seguenti definizioni:

Azienda - qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti.

1. Tipologia di attività delle aziende

- **Azienda a stabulazione temporanea** - si intende un'azienda nella quale non risultano presenti animali al momento delle prove diagnostiche di mantenimento di qualifica. I capi introdotti devono comunque provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi nonché ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia.
 - **Alpeggio e pascolo** sono assimilabili ad azienda a stabulazione temporanea.
 - **Azienda da riproduzione** – si intende ogni azienda in cui si trovi anche un solo animale atto alla riproduzione.
 - **Azienda da latte** - si intende un'azienda in cui si trovano uno o più vacche pecore o capre destinate alla produzione di latte. Dette aziende devono essere registrate secondo il disposto del Regolamento CE 852/2004.
 - **Azienda da ingrasso** - si intende un'azienda in cui si trovano esclusivamente animali destinati al macello direttamente o tramite altre aziende da ingrasso.
 - **Azienda mista** - si intende un'azienda in cui coesistono le precedenti tipologie di attività oppure azienda con allevamenti di specie di animali diverse.
- 2. Allevamento** - si intende qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria.
- 3. Commerciante** - si intende il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali della specie bovina/ovina/caprina, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi ad altra azienda non di sua proprietà nel rispetto delle regole definite al capitolo 1F.

4. Per **bovino sospetto di infezione** si intende:
 - a) un animale che è venuto in contatto con capi di allevamenti infetti;
 - b) un animale in cui gli esiti delle prove diagnostiche effettuate dal Veterinario ufficiale sono da considerarsi dubbi.
5. Per **bovino infetto o positivo** si intende:
 - a) Un animale reattore alla intradermotubercolizzazione (IDT) e/o al gamma interferone (prove diagnostiche ufficiali);
 - b) Un animale in cui, anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione è confermata con l'isolamento di M.bovis;
 - c) Un animale ancora dubbio alla seconda IDT eseguita a seguito di una prima IDT dubbia.
6. **Azienda positiva**

Azienda in cui è stato riscontrato almeno un bovino positivo ad una prova ufficiale. In particolare, sono le aziende risultate positive nel corso dell'anno e le aziende ancora positive dall'anno precedente, indipendentemente dal fatto che le suddette aziende si siano poi negativizzate nel corso dell'anno di riferimento. Su questo dato si basa il calcolo della **prevalenza**, così come intesa dagli allegati al d.lgs. 196/99.
7. **Azienda nuova positiva**

Azienda in cui è stato riscontrato almeno un bovino positivo ad una prova ufficiale nel corso SOLO dell'anno di riferimento. Saranno quindi escluse da questa colonna le aziende positive dall'anno precedente. Su questo dato si basa il calcolo dell'**incidenza** e deve corrispondere al numero dei nuovi focolai (Mod. 1) riscontrati nel periodo di riferimento.
8. **Azienda con sospensione di qualifica**

Azienda alla quale è stata sospesa la qualifica in base alle procedure specificate per TBC, BRC e LBE nei relativi capitoli.
9. **Veterinario ufficiale**

Si intende il veterinario operante alle dipendenze del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

1 - C Modalità di esecuzione dei controlli

1. L'indagine di screening mediante intradermo reazione PPD deve essere effettuata in linea di massima tra settembre e dicembre 2008 su tutti i capi di età superiore a 6 settimane per quanto riguarda la TBC. Le prove diagnostiche successive sono effettuate secondo le scadenze previste nei regolamenti concernenti i piani nazionali di profilassi e di risanamento sia per il conseguimento della qualifica che per il risanamento degli allevamenti infetti.
2. Su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi deve essere effettuata in linea di massima nel periodo gennaio 2009 –marzo 2009 la prova sierologica per l'individuazione di eventuali capi positivi alla brucellosi. Contestualmente i proprietari o i detentori dovranno sottoporre ad accertamento sierologico per brucellosi anche tutti i cani destinati alla custodia degli animali in alpeggio.
3. Per tutti gli animali da sottoporre alle prove diagnostiche il proprietario o detentore deve garantire la possibilità di ricoverarli in strutture idonee ed assicurare il benessere degli animali e l'eventuale isolamento (in caso di malattie che lo richiedano) per il periodo che va dall'autunno alla fine primavera della campagna in corso.

4. L'identificazione degli animali spetta all'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV).
I servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta segnalano all'AREV le eventuali irregolarità riscontrate per i provvedimenti di competenza. Eventuali perdite casuali di marcatura verranno segnalate da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta all'AREV, che provvederà a regolarizzare le marcature. Oltre al controllo delle marche auricolari, verranno effettuati anche i controlli dei passaporti e tramite l'apposito lettore andrà verificata la presenza dei boli endoruminali e l'esattezza dei dati contenuti, che dovranno essere opportunamente registrati sul mod 2/33, e successivamente a cura dell'ufficio servizi zootecnici sui passaporti e sulla BDR/BDN. I dati dovranno essere gestiti tramite l'applicativo SANAN /IZS/Teramo. In caso di non ottemperanza alle disposizioni che regolano il riconoscimento degli animali da parte dell'allevatore oltre a comminare le sanzioni previste dalla normativa vigente verrà applicato su provvedimento dell'autorità comunale il blocco delle movimentazioni degli animali fino a regolarizzazione avvenuta.
5. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti alle prove diagnostiche per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, prima dell'avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione del Veterinario ufficiale nel caso di macellazione.
6. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle indicate nel Decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 e nel Regolamento CE/1226/2002.
7. La prova intradermica sui vitelli sotto età diagnostica al momento delle prove verrà eseguita, fatti salvi i casi di compravendita, nel periodo dall'01.09.2009 - 31.01.2010.

1 – D Misure di polizia veterinaria

1. Quando in un allevamento la presenza della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica è ufficialmente confermata, il Veterinario ufficiale dovrà disporre adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali. In particolare, oltre le specifiche disposizioni prescritte dal DPR 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni dovrà:
 - svolgere un'accurata indagine epidemiologica, in collaborazione con il gruppo tecnico di gestione dei focolai, mirata ad individuare l'origine dell'infezione e gli eventuali contatti con altri allevamenti;
 - segnalare l'insorgenza del focolaio e le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta mediante l'apposito modulo, contenente le informazioni relative ai casi di zoonosi negli animali;
 - disporre l'isolamento degli animali infetti e il sequestro degli animali infetti e sospetti;
 - assicurare l'effettuazione delle disinfezioni previste dei locali e delle attrezzature, con l'utilizzo delle stazioni mobili;
 - sottoporre ad accertamento sierologico, nel caso di allevamenti riconosciuti infetti da brucellosi, tutti i cani presenti in azienda. In caso di positività alle prove, i cani devono essere sollecitamente isolati e curati sotto il controllo di un Veterinario ufficiale.

- Contestualmente agli altri interventi sopracitati, il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare e predisporre per iscritto, per la firma del Sindaco, le misure necessarie per evitare il propagarsi della malattia;
- in caso di sospensione o revoca della qualifica il Veterinario ufficiale provvederà anche al ritiro dei passaporti e al loro invio all'ufficio servizi zootecnici che dovrà rilasciare apposita ricevuta. L'ufficio precitato riconsegnerà o ristamperà nuove certificazioni al momento della riacquisizione della qualifica;
 - compilare il quadro "E" del mod. 4 unificato che deve accompagnare i capi sospetti e positivi degli allevamenti in vincolo sanitario o con sospensione della qualifica per tubercolosi o per brucellosi, destinati al macello;
2. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il Veterinario ufficiale rilascia il relativo certificato di disinfezione.
 3. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali non può avere luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi, in caso di tubercolosi, e di 4 mesi, in caso di brucellosi.
 4. Le disinfezioni previste sono effettuate, previo obbligo di un'accurata pulizia delle strutture da parte del titolare dell'azienda, ad opera del servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, utilizzando le stazioni mobili di disinfezione.
 5. I vitelli presenti nell'allevamento, nati da bovine positive alle prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi sono considerati infetti con corresponsione quindi dell'indennizzo di abbattimento, previa marcatura ed identificazione dei capi di ambo i sessi da parte dell'Association régionale éleveurs valdotains (AREV).
 6. Nei casi in cui i servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ritengano che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi, devono adottare, nei confronti di ciascuna specie, misure idonee ad evitare la diffusione delle precitate infezioni. In particolare, per quanto riguarda la fauna selvatica, dovranno essere messi in atto specifici piani di monitoraggio nei confronti delle precitate infezioni e, in caso di positività, essere intraprese azioni adeguate.
 7. I proprietari di allevamenti infetti da tubercolosi e da brucellosi non possono utilizzare i propri tori per la monta. Gli stessi devono, pertanto, fare ricorso alla fecondazione artificiale.
 8. Tutti i soggetti maschi destinati alla riproduzione devono essere preventivamente sottoposti durante la campagna 2008-2009 ad accertamenti diagnostici per la profilassi delle malattie sottoelencate:
 - a) bovini: tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica, IBR - IPV e tricomoniasi (a campione per la monta privata), con la collaborazione del personale della sezione zooprofilattica regionale di Aosta;
 - b) ovini e caprini: brucellosi.
 9. Per i tori destinati ad essere introdotti nei centri di fecondazione artificiale valgono le disposizioni nazionali vigenti in materia.
 10. Qualora gli animali riconosciuti infetti da tubercolosi e brucellosi provengano da aziende ubicate in altre regioni, il servizio di sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta deve segnalare l'episodio

infettivo all'Azienda sanitaria locale e alla Regione di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero, il servizio precitato deve avvisare immediatamente l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali e il Ministero della Salute – Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

1 – E Movimentazione degli animali

1. E' consentita l'introduzione in Valle d'Aosta dai paesi membri, o da altre Regioni italiane, di bovini da allevamento, solo se provenienti da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi, a condizione che siano in possesso di:
 - attestazioni sanitarie previste dalle direttive comunitarie e nazionali vigenti, comprovanti che i capi sono stati sottoposti nell'azienda di provenienza a controlli diagnostici per tubercolosi, brucellosi, leucosi e IBR, con esito negativo, nei 30 giorni precedenti lo spostamento;
 - autorizzazione scritta del Veterinario ufficiale competente per territorio della SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. I bovini da ingrasso provenienti da uno Stato membro o da altre Regioni senza vincoli sanitari, devono essere scortati da certificazione attestante che sono ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e se maggiori di 42 giorni di età devono essere negativi ad un test IDT.
3. L'introduzione in Valle d'Aosta di bovini provenienti dalla Svizzera è consentita, nel rispetto di quanto previsto dalle norme ministeriali.
4. L'introduzione dalla Regione Piemonte è regolamentata dall'accordo bilaterale di cui alla delibera n. 2983 del 17 ottobre 2008.
5. L'introduzione in Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane è consentita a condizione che sia presente l'autorizzazione scritta del Veterinario ufficiale, al quale deve essere presentato il modello di accompagnamento dal quale risulti che provengono da allevamenti ufficialmente indenni per brucellosi e che sono stati sottoposti nell'allevamento di provenienza a una prova sierologica con esito negativo, entro 30 gg. prima dello spostamento. I caprini dovranno essere negativi ad un test IDT.
6. Qualora si accerti l'introduzione nella Regione di animali non identificabili, nei confronti dell'acquirente o del detentore di tali animali verranno adottati i provvedimenti previsti dal Regolamento CE 494/98 art. 1, mentre il Veterinario ufficiale dovrà disporre:
 - a) isolamento immediato del capo o dei capi a cura del detentore se in promiscuità;
 - b) sospensione della qualifica sanitaria dell'allevamento, se i capi sono in promiscuità;
7. La movimentazione di animali fuori dal territorio regionale potrà avvenire previa compilazione e sottoscrizione della sezione "E" del modello 4 unificato da parte del Veterinario ufficiale e con le modalità previste dalla normativa sanitaria delle varie Regioni in merito all'IBR.

La positività al solo gamma interferon compresa la compravendita) comporta l'adozione di approfondimenti diagnostici ed epidemiologici secondo le indicazioni che verranno fornite dal gruppo tecnico di gestione dei focolai al fine di decidere i provvedimenti da adottare.

COMPRAVENDITE

1. In tutti gli allevamenti della Valle d'Aosta, sia in quelli riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi, sia in quelli sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali utili per il ripopolamento, potranno essere introdotti per compravendita esclusivamente capi scortati dal passaporto vidimato da parte del Veterinario ufficiale competente per territorio della SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il passaporto, datato e firmato dall'allevatore, deve riportare il nominativo del destinatario, la sede di destinazione, la targa dell'automezzo sul quale vengono caricati gli animali per il trasporto dall'allevamento di partenza e comprovare che gli animali provengano da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi. I capi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti sanitari riportati sul passaporto:

- se di età superiore alle sei settimane, essere stati sottoposti, nell'azienda di origine, a una prova IDT con esito negativo, in data non anteriore a sei settimane dalla prova precedente. La validità della prova è di trenta giorni.
- Se di età superiore ai 12 mesi aver presentato risultato negativo ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi e leucosi praticato nei trenta giorni precedenti. La validità della prova è di trenta giorni
- Per quanto concerne la IBR l'animale deve essere sottoposto alla prova sierologica con validità delle prove estesa a 30 giorni.

Gli allevatori possono richiedere che i capi in compravendita vengano sottoposti, oltre alle prove sopra elencate, anche al test del gamma interferone. Il costo del test è a carico dell'Amministrazione regionale. La positività al solo gamma interferon nella fase di compravendita comporta l'adozione di approfondimenti diagnostici ed epidemiologici secondo le indicazioni che verranno fornite dal gruppo tecnico di gestione dei focolai al fine di decidere i provvedimenti da adottare.

2. In tutti gli allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi e in regola con la legge regionale sull'identificazione possono essere introdotti, per compravendita, solo capi ufficialmente indenni per brucellosi scortati dal mod. 4, compilato anche nella parte "E" dal Veterinario ufficiale, riportante da parte dell'allevatore sia il nominativo del destinatario che la destinazione e comprovante che gli animali provengono da allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi. I capi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti sanitari:

- provenire da allevamenti in regola con la legge regionale sull'identificazione del bestiame (l.r. n. 17 del 26 marzo 1993);
- se di età superiore ai 6 mesi aver presentato risultato negativo ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi, praticato nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento;
- qualora l'allevamento di provenienza risulti U.I. da BRC da almeno 3 anni la validità delle prove è estesa a tre mesi se la commercializzazione è limitata all'ambito regionale e ad un solo passaggio di proprietà;
- i caprini in compravendita di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti, nell'azienda di origine, a una prova tubercolinica con esito negativo, in data non anteriore a sei settimane dalla prova precedente.

3. Qualora in un allevamento di bovini e/o di ovi-caprini si accerti la presenza di capi non identificabili, dei quali non è possibile accertare l'allevamento di origine e di provenienza, si procede con le modalità previste dal capitolo 1- E punto 5.

4. Per l'attivazione di una nuova azienda o la riattivazione di un'azienda non più in attività si fa riferimento alla DGR n. 3562 del 5 dicembre 2008.
5. Ogni introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata, entro sette giorni dall'introduzione stessa, da parte dell'acquirente degli animali, all'ufficio servizi zootecnici mediante la consegna del(i) passaporto(i) che ha (hanno) accompagnato il soggetto(i) in compravendita per i bovini e del modello 4 per gli ovi-caprini.
6. L'ufficio precitato provvederà alla ristampa di una nuova certificazione con la data delle ultime prove diagnostiche o al ritiro del passaporto (in caso di bovini destinati ad allevamento in cui è consentito soltanto il ripopolamento) e alla comunicazione con apposito modulo predisposto dall'ufficio al Veterinario competente per territorio di destinazione l'introduzione del capo o dei capi.
7. Nel caso in cui la compravendita dei capi avvenga nell'ambito di un'azienda, in cui operano due o più allevatori, con schede di stalla distinte, non verificandosi uno spostamento di animali dall'azienda stessa, le prove diagnostiche prescritte non sono necessarie: il passaggio di proprietà deve essere comunque comunicato all'ufficio servizi zootecnici che provvederà a segnalarlo con apposito modulo al Veterinario ufficiale e alla ristampa del(i) passaporto(i).

SVERNAMENTO

1. Possono essere inseriti in promiscuità per lo svernamento, previa comunicazione del proprietario o del detentore al Veterinario competente per territorio di destinazione, soltanto capi bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e ovi-caprini di allevamenti ufficialmente indenni per brucellosi.
2. I predetti capi devono essere scortati all'andata dal mod. 4 vidimato dal Veterinario ufficiale, riportante il nominativo del destinatario, la destinazione e la data delle prove diagnostiche per TBC per i bovini, effettuate su tutto l'allevamento nel corso della campagna di bonifica sanitaria 2008/2009. I soggetti dell'allevamento di destinazione devono essere già stati sottoposti alle operazioni di bonifica sanitaria per la campagna 2008/2009. Per quanto riguarda gli ovi-caprini si fa riferimento ai risultati delle prove effettuate nella campagna precedente.
3. Possono essere altresì trasferiti per svernamento, purché non in promiscuità con altri, i bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e leucosi che, se di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente almeno ad una prova secondo le procedure previste nel Capitolo 2 della Tubercolosi, eseguita ad almeno 42 giorni dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto, scortati dal mod. 4 unificato rilasciato dal Veterinario competente per territorio.
4. I detentori dei capi destinati allo svernamento devono, inoltre, obbligatoriamente compilare, prima degli spostamenti, presso l'ufficio servizi zootecnici, un apposito modulo con l'indicazione della destinazione dei capi con allegati i mod. 4 firmati dal veterinario ufficiale.

ALPEGGI

1. Gli animali appartenenti ad allevamenti in via di riottenimento di qualifica, con le prime due prove negative previste dal Decreto 592/95, possono essere inviati in alpeggi con altri allevamenti nella stessa situazione sanitaria.

2. Gli animali di allevamenti in via di riottenimento di qualifica e non ancora sottoposti con esito negativo alle due prove IDT previste dal decreto 592/95 non possono essere avviati all'alpeggio.

MANIFESTAZIONI ZOOTECHNICHE

1. La partecipazione ai concorsi per le “batailles”, alle rassegne, “marché concours” e a qualunque manifestazione che non implica compravendita è riservata esclusivamente:
 - ai capi bovini provvisti di passaporto con le date delle prove diagnostiche aggiornate;
 - ai capi ovi-caprini scortati da un'attestazione comprovante la loro provenienza da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi con la data delle prove diagnostiche.
2. In caso di perdita della marca auricolare, si riterrà valido il numero di microchip riportato sul passaporto o sul modello 2/33 (scheda di stalla).
3. Le aree dove si svolgono “les batailles des reines e des chèvres” e “i combats des moudzons”, le rassegne, i “marché concours” e qualunque altra manifestazione a carattere zootecnico saranno autorizzate dai Veterinari della Struttura Complessa di Sanità Animale, competenti per territorio, previo nulla osta da parte dei Veterinari della SC dell'Igiene degli Allevamenti.
Il Veterinario di servizio controllerà la regolarità dei passaporti e l'identificazione dei capi partecipanti.
Il benessere e la dignità degli animali dovranno essere assicurati, durante tutta la manifestazione, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 9 aprile 2001.
4. I capi bovini che vengono portati a fiere e mercati a carattere locale devono essere scortati dal passaporto aggiornato, gli ovi-caprini dovranno essere scortati dalla scheda di stalla aggiornata. I capi che vengono venduti nelle fiere e mercati devono essere sottoposti alle prove diagnostiche con le modalità previste dal capitolo 1-E “Movimentazione degli animali” paragrafo COMPRAVENDITE della presente deliberazione.
5. Negli stabilimenti e nelle aree della Valle d'Aosta destinate allo svolgimento di mercati o di fiere del bestiame, senza i requisiti previsti dalle norme di legge vigenti, possono essere commercializzati soltanto gli animali provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.
6. I Sindaci dei Comuni sede di svolgimento di fiere e mercati devono provvedere affinché la zona destinata a tali manifestazioni sia opportunamente recintata e dotata di un'unica entrata destinata agli animali, al fine di rendere possibile l'attività di vigilanza e controllo da parte del veterinario competente.
7. Al termine delle manifestazioni, i Comuni provvederanno, con proprio personale, alla pulizia accurata delle strutture, mentre per la disinfezione potranno richiedere l'intervento programmato degli operatori ausiliari Veterinari che sono alle dipendenze del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

1 – F Commercio

1. I commercianti devono essere registrati presso la SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e presso la Banca Dati Regionale e Nazionale.

2. I commercianti sono tenuti ad attivare, con autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole della SC Igiene degli Allevamenti, apposite stalle, completamente isolate e igienicamente idonee. Le stalle di sosta devono essere sottoposte a controlli almeno mensili da parte del Veterinario ufficiale; esse devono essere dotate, inoltre, delle attrezzature necessarie per la regolare pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.
3. I commercianti di bovini sono obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio Veterinario, la data di ingresso e di uscita degli animali nonché i relativi contrassegni di identificazione.
4. Gli animali introdotti nelle stalle di sosta non dovranno essere sottoposti ad ulteriori prove diagnostiche fino alla loro scadenza registrata dal Veterinario ufficiale sui passaporti. Qualora gli animali escano dalla stalla di sosta il passaporto dovrà essere validato dal Veterinario ufficiale.

1 – G Macellazione degli animali infetti

1. I depositi per bestiame da macello devono essere provvisti dell'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. I capi degli allevamenti ufficialmente indenni destinati alla macellazione devono essere scortati dal passaporto e dal mod. 4 unificato, compilato e firmato dal detentore e dal trasportatore. Il passaporto dovrà essere restituito all'ufficio servizi zootecnici, dopo l'abbattimento del capo, a cura del titolare dello stabilimento di macellazione.
3. I soggetti da abbattere nell'ambito della campagna di bonifica sanitaria devono invece essere scortati dal mod. 4 unificato precitato e dall'apposito documento ufficiale di macellazione rilasciato dall'ufficio servizi zootecnici.
4. I medici Veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione in cui vengono macellati i bovini infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, debbono verificare la perfetta rispondenza dei dati di identificazione degli animali con quelli riportati sul modulo di scorta. In presenza di irregolarità, comunque riscontrate, si deve sospendere la macellazione e chiedere tempestivamente istruzioni al Servizio della Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
5. I medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente al competente servizio del Dipartimento di prevenzione ogni riscontro di lesioni riferibili a tubercolosi, negli animali da macello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini abbattuti in applicazione del piano di eradicazione della tubercolosi bovina. Il mod. 10/33, nel caso in cui l'animale macellato provenga da un'altra regione, deve essere trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta macellazione, ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale e della Regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.
6. Al macello sono obbligatori i seguenti prelievi:
 - Per la TB: linfonodi e organi secondo i protocolli di prelievo definiti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per tutti gli animali dichiarati infetti di TB, per i capi dubbi inviati al macello e per i capi riscontrati portatori di lesioni tubercolari provenienti da allevamenti ufficialmente indenni. In caso di allevamenti con ripetuti isolamenti già disponibili il responsabile della diagnostica generale dell'

IZS potrà richiedere al gruppo tecnico di gestione dei focolai la sospensione dei campionamenti sui capi di quell'azienda.

- Per la BRC ricerca su milza, cotiledoni placentari (n.2), mammella (4/4) e linfonodi sovramammari, linfonodi iliaci e testicoli su tutti i capi positivi I marchi auricolari devono essere conservati per almeno 5 anni a cura del titolare dello stabilimento di macellazione e poi distrutti a cura dello stesso .
7. I transponders dovranno essere recuperati a cura del titolare del macello, al termine della macellazione sotto la supervisione del Veterinario del servizio di igiene degli alimenti di origine animale addetto all'impianto e consegnati all'ufficio servizi zootecnici. I medici veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra, compileranno l'attestato di avvenuta macellazione, il quale sarà inviato al servizio della sanità animale e all'ufficio servizi zootecnici a cura del titolare dello stabilimento di macellazione.
 8. E' obbligatorio pulire e disinfettare i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto da tubercolosi e brucellosi, nonché di prodotti, avanzi, materiali e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Pertanto la macellazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi è consentita unicamente negli impianti in possesso di:
 - una concimaia;
 - uno spiazzo impermeabile con canalizzazione delle acque verso un apposito impianto di trattamento ovvero una cisterna di raccolta;
 - un'idropulitrice in grado di fornire acqua a 85° C.I titolari di impianti di macellazione che intendono macellare animali infetti, devono fare richiesta al servizio veterinario competente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti.
 9. La marchiatura a fuoco dell'animale infetto, sarà eseguita sulla groppa destra all'atto della constatazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e, nello stesso tempo, sarà consegnata la notifica dei capi infetti al proprietario o detentore dell'allevamento. In casi eccezionali, individuati dal Veterinario competente per territorio e allo scopo di preservare il benessere dall'animale, è possibile ricorrere ad altri mezzi per identificare i capi positivi.
 10. Le notifiche saranno inviate all'ufficio servizi zootecnici del bestiame entro e non oltre tre giorni dalla constatazione della malattia infettiva.
 11. Gli animali dichiarati infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi devono essere mantenuti isolati fino alla macellazione da parte del detentore. La macellazione deve avvenire al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario e al detentore in un macello avente i requisiti di cui al punto 8. Nel caso di bovine che hanno presentato manifestazioni cliniche di brucellosi, comportanti l'eliminazione di brucelle, la macellazione deve avvenire non oltre sette giorni dalla notifica. Nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa su tali animali.
 12. E' fatto obbligo agli autotrasportatori di far sostare presso il macello gli automezzi che hanno effettuato il trasporto degli animali infetti, fino al momento dell'arrivo del Veterinario ufficiale, per la certificazione di avvenuta disinfezione.

1 – H Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni della presente deliberazione, indipendentemente dai provvedimenti d'ufficio adottati per far rispettare le norme non ottemperate,

sono sottoposti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali.

2. L'indennità di abbattimento degli animali infetti non sarà corrisposta nei casi appresso indicati:
 - a) animali introdotti nell'allevamento senza i requisiti sanitari;
 - b) animale macellato oltre il periodo di tempo fissato, calcolato dal giorno della notifica all'allevatore interessato;
 - c) mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, previste dalle vigenti leggi statali e dal presente provvedimento;
 - d) mancato rispetto delle norme statali e regionali in materia di identificazione degli animali.

1 – I Misure integrative di profilassi

1. Considerata l'importanza della igiene costante degli allevamenti in generale ai fini della profilassi delle malattie, le disinfezioni delle strutture di ricovero degli animali delle sedi invernali e di quelle di alpeggio saranno assicurate dagli operatori ausiliari Veterinari.
I detentori dei capi dovranno però obbligatoriamente provvedere ad una accurata pulizia preliminare dei ricoveri.
2. Onde evitare, per quanto possibile le interazioni con le prove di intradermoreazione con la PPD, i Veterinari e gli operatori ausiliari eseguiranno in tempo utile la profilassi dell'ipodermosi e la profilassi della distomatosi su base volontaria.

1 – L Valutazione dell'andamento del piano di eradicazione

1. L'andamento del piano di eradicazione, i risultati delle indagini epidemiologiche ed eventuali criticità riscontrate saranno sottoposte alla valutazione periodica di un gruppo di lavoro di cui fanno parte:
 - Il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;
 - Un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 - Un funzionario del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis presso Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia;
 - Il rappresentante del Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS) di Aosta;
 - Il prof. Sandro Cavirani, ordinario di malattie infettive presso l'Università di Parma;
 - I veterinari del gruppo tecnico di gestione dei focolai.
2. Onde Il Gruppo di lavoro effettuerà le proprie valutazioni nel corso di incontri periodici stabiliti secondo necessità. Tali incontri saranno almeno 3 per il primo anno e poi almeno due per i successivi anni di campagna di eradicazione.

CAPITOLO 2 – Tubercolosi

1. Un bovino o bufalino sottoposto a controllo ufficiale è considerato infetto da tubercolosi bovina quando reagisce positivamente alle prove di cui al Decreto Ministeriale 592/95 o alla prova del gamma interferone di cui al Regolamento CE n. 1226/02, eseguita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
2. I Servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sottopongono a controllo diagnostico mediante il test del gamma interferone gli allevamenti a rischio per diffusione del contagio, e in particolare:
 - a. Tutti gli allevamenti cui viene revocata la qualifica di ufficialmente indenne
 - b. ogni altro allevamento in cui il gruppo integrato per la gestione dei focolai lo ritenga necessario per accelerare il programma di eradicazione locale.
3. Nei casi in cui in un allevamento siano constatate positività al test tubercolinico o al test del gamma interferone il Servizio veterinario dell'ASL competente applica le procedure di sospensione o revoca della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi previste dalle procedure applicative sotto descritte.
4. In tutti i casi di revoca o sospensione della qualifica sanitaria si applicano le misure di profilassi previste dal Cap. 1 punto 1-D della presente deliberazione.
5. I capi risultati positivi al test del gamma interferone abbattuti con le procedure previste dal D.M. 592/95 e successive modifiche, in regola con le normative regionali relative all'anagrafe del bestiame (legge regionale 17/93) sono indennizzati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1067 del 25 marzo 2002 e della deliberazione della Giunta regionale n. 4034 del 3 novembre 2003 e successivi aggiornamenti.

2 – A Sospensione della qualifica sanitaria di U.I.

1. Il riscontro di un capo positivo o dubbio alla prova tubercolinica o più capi positivi al solo test del gamma-interferone in un allevamento ufficialmente indenne, comporta la sospensione della qualifica e l'immediata esecuzione dell'indagine epidemiologica per valutare la necessità della revoca.
2. I capi risultati positivi, contrassegnati al momento della diagnosi e prontamente isolati, devono essere abbattuti entro 15 giorni e sottoposti agli esami post mortem al fine di evidenziare la presenza o meno di lesioni tubercolari visibili e ai test di approfondimento diagnostico e di isolamento culturale..
3. Si evidenzia l'importanza dell'accuratezza nell'effettuazione dell'indagine epidemiologica, per garantire attendibilità e precisione delle informazioni e dei dati rilevati, che concorrono alla determinazione delle procedure da adottare. I risultati dell'indagine dovranno sempre essere valutati personalmente e congiuntamente dal gruppo tecnico per la gestione dei focolai. In particolare dovranno essere considerati i seguenti elementi:

- l'anamnesi specifica per tubercolosi dell'allevamento;
 - la consistenza delle movimentazioni avvenute nell'azienda;
 - la presenza in allevamento di altre specie serbatoio dell'infezione;
 - la possibilità di casi di tubercolosi umana;
 - la presenza e correttezza dell'identificazione dei bovini, delle registrazioni anagrafiche e di carico - scarico dell'allevamento;
 - i contatti a rischio;
 - le misure di biosicurezza che l'azienda adotta per impedire l'introduzione dell'infezione;
 - l'insorgenza/persistenza di casi di tubercolosi nell'area territoriale di riferimento negli ultimi sei anni;
 - deve inoltre essere considerata in questa fase qualunque altra ragione che risulti utile per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.
4. Qualora l'esito degli accertamenti post mortem risulti negativo alla ricerca di *M. bovis* tramite l'isolamento e l'indagine epidemiologica risulti favorevole, basterà una prova intradermica dopo 60 giorni dall'allontanamento dell'animale positivo per revocare la sospensione, cioè per riottenere la qualifica di U.I. da tubercolosi.
 5. In caso di riscontro di un solo caso di lesione tubercolare alla regolare macellazione (segnalazione mod. 10/33) su un capo proveniente da un allevamento ufficialmente indenne, si applica la seguente procedura:
 - sospensione della qualifica, effettuazione con esito favorevole di una prova IDT su tutto l'effettivo, ripetizione di una prova IDT, trascorsi almeno 60 giorni dalla data dell'ultima IDT ed attesa dell'esito negativo all'isolamento del *M.bovis*.
 6. Nel caso di prove dubbie, il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare, mediante il modulo 2 bis, e predisporre, per iscritto, per la firma del Sindaco, i provvedimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320, al fine di evitare ogni possibile contagio. Nell'attesa della diagnosi definitiva viene sospesa la qualifica con ritiro dei passaporti, i quali verranno consegnati all'Ufficio zootecnico che sarà tenuto a rilasciare al Veterinario apposita ricevuta.
 7. Nel caso di capi dubbi ad una prima prova di IDT il proprietario degli animali ha la facoltà di macellarli entro 15 giorni dalla notifica, con l'indennizzo previsto per i capi infetti, presso uno stabilimento della Valle d'Aosta. Per tutto il suddetto periodo i capi dovranno essere isolati dal resto della mandria. I capi dovranno essere scortato dal modello 4 unificato, compilato e firmato nel quadro "E" dal Veterinario ufficiale.
 8. I capi macellati saranno sottoposti agli approfondimenti diagnostici fino all'isolamento colturale. Nel caso in cui alla visita necroscopica del bovino o dei bovini non si riscontrino lesioni tipiche e l'isolamento di *M. Bovis* sia negativo, l'allevamento non perde la qualifica, diversamente questa sarà revocata.
 9. Nel caso in cui si decida di non abbattere il/i capo/i dubbi si procede alla sospensione della qualifica e di tutte le movimentazioni ed alla esecuzione dopo 42 giorni alla prova IDT comparativa e/o il test del gamma interferon sul/sui

capo/i dubbi. In caso di positività o di conferma del dubbio i/il capi/o, dichiarati/o infetti/o, devono essere macellati e la qualifica sarà revocata o mantenuta in sospensione secondo quanto previsto dalla presente delibera.

10. Negli allevamenti con anamnesi epidemiologica favorevole e test alla IDT negativo i capi con esito "non discriminante" al test del gamma interferon sono da considerarsi negativi.

2 – B Revoca della qualifica sanitaria di U.I.

1. Si attua la procedura di revoca della qualifica qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- Positività multiple alla intradermo-reazione (IDT)
- identificazione di M. bovis mediante isolamento colturale;
- riscontro di lesioni da tubercolosi all'esame post mortem di capi risultati positivi alle prove in vita;
- risultati dell'indagine epidemiologica che fanno ritenere probabile la presenza dell'infezione;
- qualunque altra ragione che faccia ritenere necessaria la revoca per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

2. In caso di revoca della qualifica di allevamento U.I. il Servizio Veterinario procede all'effettuazione degli accertamenti diagnostici per tubercolosi su tutto l'effettivo secondo lo schema di seguito riportato:

a) prima prova IDT associata al test del gamma interferon dopo almeno 42 giorni dall'eliminazione dei capi infetti e relative disinfezioni;

b) seconda prova con IDT dopo almeno 42 giorni;

c) in caso di esito favorevole delle due prove, per la riattribuzione della qualifica di ufficialmente indenne, dovrà essere effettuata una prova con IDT sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui sopra seguita da una seconda prova dopo altri sei mesi.

È consentito dopo le prime due prove di risanamento il ripopolamento degli allevamenti mediante introduzione di capi provenienti da allevamenti U.I.. Restano comunque vietate le movimentazioni in uscita, salvo la destinazione al macello.

3. Situazioni di correlazione d'alpeggio ed altri casi particolari dovranno essere sottoposti al gruppo tecnico di gestione dei focolai che valuterà in base alla gravità e all'estensione del focolaio l'impiego o meno del gamma interferone.

2 – C Provvedimento di abbattimento totale

1. Negli allevamenti in cui uno o più accertamenti diagnostici dimostrino una presenza grave e/o persistente dell'infezione tubercolare, nonché nel caso di allevamenti recidivi, il gruppo tecnico di gestione dei focolai propone al

competente Servizio regionale l'applicazione dell'abbattimento totale, ai sensi dell'articolo 19, punto 3 del Decreto Ministeriale 592/95.

2. I capi abbattuti in regola con le normative regionali relative all'anagrafe del bestiame LR 17/93, sono indennizzati ai sensi della DGR n.1067 del 25 marzo 2002 e della DGR n. 4034 del 3 novembre 2003 e successive modificazioni.

2 – D Utilizzo dei prodotti in caso di aziende non ufficialmente indenni da TBC

1. Il latte di bovini appartenenti ad aziende in sospensione o revoca di qualifica per TBC, risultate negative alle prove diagnostiche ufficiali e che non presentano sintomatologia riconducibile a TBC, può essere utilizzato ai fini della trasformazione solamente dopo trattamento termico e con reazione negativa alla prova di fosfatasi.(Regolamento CE 853/2004)

2 – E Risanamento dei caprini da tubercolosi

1. I caprini di età superiore a sei mesi che vivono o hanno contatti in alpeggio con bovini presenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta dovranno essere sottoposti alle prove diagnostiche per tubercolosi secondo le modalità e con le stesse regole indicate per i bovini. Parimenti saranno testati con PPD i caprini in compravendita con le modalità previste nel punto 2 del capitolo "Compravendita" e quelli destinati alla produzione di latte destinato al consumo e/o alla caseificazione. In caso di positività gli animali dovranno essere abbattuti entro 15 giorni e potranno essere indennizzati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta secondo le tariffe stabilite dalla DGR n.1067 del 25 marzo 2002 e della DGR n. 4034 del 3 novembre 2003 e successive modificazioni.

CAPITOLO 3 - Brucellosi bovina

1. Per quanto riguarda la brucellosi, le operazioni di prelievo di sangue sono effettuate dai Veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento dalla leucosi bovina enzootica.
I campioni devono pervenire adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista (modello 2/33 e/o da supporto magnetico), firmata dal Veterinario ufficiale e dal detentore degli animali, alla sezione diagnostica regionale di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, entro il 3° giorno dal prelievo.
La sezione diagnostica è tenuta a trasmettere gli esiti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Se, in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, uno o più bovini risultano positivi al test del Rosa Bengala (TRB) e negativi a quello della fissazione del complemento (FDC), si adottano le seguenti misure:
 - ritiro del/i passaporto/i e ripetizione solo della FDC a 21 giorni sul/sui capo/i positivo/i .
3. Se, in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi uno o più animali risultano positivi con un titolo maggiore o uguale a 20 U.I. FDC/ml, si adottano le seguenti misure:
 - a) sospensione provvisoria della qualifica sanitaria e ritiro dei passaporti che saranno riconsegnati, al momento della riacquisizione della qualifica, dall'ufficio servizi zootecnici che dovrà rilasciare apposita ricevuta;
 - b) macellazione del/i capo/i entro otto giorni; prelievo al macello di un pool di linfonodi e organi da inviare all'IZS per l'esecuzione della prova colturale ed eventuale PCR secondo il protocollo già in adozione da parte dei Servizi veterinari;
 - c) nei 42 giorni successivi il Veterinario territorialmente competente effettua il monitoraggio dei sintomi e promuove un'indagine epidemiologica che valuti tutti i fattori di rischio;
 - d) la qualifica dell'allevamento verrà ripristinata quando verificata l'assenza dei sintomi e con l'esito favorevole dell'indagine epidemiologica, tutti i capi presenti di età superiore a dodici mesi risultino negativi a due controlli FdC praticati a distanza di ventuno giorni l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di almeno ventuno giorni dall'eliminazione del capo sieropositivo;
 - e) questi bovini sospetti di infezione sono indicati nella banca dati dell'anagrafe del bestiame come dubbi;
 - f) questi capi definiti sospetti di infezione e inviati al macello per perfezionare le indagini diagnostiche ed epidemiologiche e indicati nella banca anagrafe come dubbi possono essere indennizzati come i capi positivi.
4. Un bovino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia:
 - a) i casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati al servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320;
 - b) ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire più rapidamente

- possibile ad un'esatta diagnosi, deve essere inviato, se presente, alla sezione zooprofilattica di Aosta, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (invogli fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. In assenza del materiale patologico, i capi sospetti devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche, la prima TRB e FdC al momento della segnalazione e la seconda solo FdC a distanza di 21 giorni;
- c) nei confronti degli animali sospetti, oltre al ritiro del passaporto, si applicano opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio. In caso di aborto brucellare subito dopo l'eliminazione del capo infetto ed il ritiro del passaporto di tutti i capi presenti nell'allevamento, oltre alle previste disinfezioni effettuate a cura del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, verrà effettuato un prelievo di sangue su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento. Tale prova sarà considerata soltanto ai fini di controllo, mentre il ripopolamento di tale allevamento potrà avvenire soltanto dopo che i bovini di età superiore ai 12 mesi rimasti avranno presentato un risultato favorevole a due prove per l'accertamento della brucellosi, ripetute a distanza di almeno 6 settimane, la prima delle quali ad almeno sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
 - d) i bovini sospetti di infezione sono indicati nella banca dati dell'anagrafe del bestiame come dubbi;
 - e) i capi che hanno manifestato l'aborto dopo la prima prova negativa al test TRB e FDC possono essere inviati al macello senza indennizzo. Qualora a seguito degli approfondimenti diagnostici, a seguito dei prelievi effettuati al macello da parte dei Veterinari Ufficiali, risultino affetti da brucellosi verranno considerati positivi e di conseguenza indennizzati.
5. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne per brucellosi è ritirata se, in base a prove diagnostiche supportate da indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza della brucellosi. Dopo l'eliminazione dei bovini risultati infetti e la pulizia e la disinfezione dei locali e degli attrezzi di lavoro, saranno effettuate nell'allevamento le prove ufficiali per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia:
- a) il ripopolamento degli allevamenti infetti può avvenire soltanto dopo che le prove sierologiche sui soggetti di età superiore ai 12 mesi, abbiano fornito esito negativo a 2 controlli ufficiali effettuati con la prova di fissazione del complemento (FDC), distanziati di almeno 6 settimane, il primo dei quali effettuato ad almeno 6 settimane, dall'eliminazione dei capi positivi;
 - b) la qualifica dell'allevamento non è ripristinata fino a quando tutti i bovini positivi presenti al momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti e tutti gli animali sopra i 12 mesi siano risultati negativi a una prova di fissazione del complemento effettuata ad un intervallo di almeno 4 mesi dall'ultima prova utile per il ripopolamento.

CAPITOLO 4 - Brucellosi ovi - caprina

1. Dal mese di settembre 2007 e sino al 31 maggio 2008 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi esistenti in Valle d'Aosta saranno sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi con le modalità previste dal DM n. 453 del 2.07.1992 e dal DM n. 292 del 31 maggio 1995.
2. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto, la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire il più rapidamente possibile ad un'esatta diagnosi, deve essere inviato, se presente, alla Sezione Zooprofilattica di Aosta, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (invogli fetali, feti, agnelli/capretti nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. In assenza del materiale patologico, i capi sospetti devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche (FdC), la prima al momento della segnalazione e la seconda a distanza di 21 giorni.
3. Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.
4. Gli ovini e i caprini risultati infetti devono essere marcati, isolati e abbattuti al più presto, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
5. Nei confronti degli animali e degli allevamenti infetti si adottano le disposizioni previste dal DPR 8 febbraio 1954 e dal DM 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni.
6. Il ripopolamento degli allevamenti risultati infetti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito esito negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti.
7. La qualifica dell'allevamento è ripristinata a condizione che gli ovini e i caprini, di età superiore a 6 mesi, presenti nell'allevamento, siano risultati negativi ad una prova di fissazione del complemento ad un intervallo di almeno 3 mesi dalla prova utile per il ripopolamento.

CAPITOLO 5 - Leucosi bovina enzootica

1. Considerata la situazione di Regione ufficialmente indenne da Leucosi Bovina (in sigla LBE) le prove sierologiche di routine saranno ridotte e comprenderanno l'1% degli allevamenti scelti a caso. I campioni saranno sottoposti ad un esame di ricerca degli anticorpi con la tecnica immuno enzimatica ELISA o AGID. Soltanto di fronte ad esito dubbio si ricorrerà ad una conferma tramite Agar Gel Immonodiffusione.
2. Tutti i capi in compravendita e quelli destinati allo svernamento in altre Regioni, in età diagnostica dovranno essere sottoposti alle prove per LBE.
3. I veterinari preposti alla vigilanza e all'ispezione delle carni presso gli stabilimenti di macellazione, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato devono:
 - a) svolgere indagini per individuare l'allevamento di origine dell'animale;
 - b) inviare idonei campioni di materiale patologico all'Istituto Zooprofilattico di competenza o al Centro di referenza nazionale, per l'esame istologico di cui al punto C) degli allegati tecnici del Decreto 358/96 o per gli altri tipi di esame, utili per la diagnosi di leucosi bovina enzootica;
 - c) segnalare ufficialmente il caso al servizio della sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
4. I casi di sospetto clinico od anatomopatologico di leucosi devono essere segnalati al veterinario ufficiale competente per territorio dell'UB sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che provvederà, qualora l'animale sospetto provenga da un allevamento da riproduzione, a svolgere le opportune indagini sierologiche.
5. Negli allevamenti in cui si riscontri la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica si applicano i seguenti provvedimenti:
 - a) isolamento o idonea separazione dei capi infetti;
 - b) pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini infetti;
 - c) esclusione dalla monta dei bovini infetti;
 - d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli;
 - e) obbligo di bollire il latte delle vacche infette destinato all'alimentazione dei vitelli;
 - f) è vietato qualsiasi movimento di bovini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di capi destinati alla macellazione o a centri da ingrasso da rilasciarsi ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria;
 - g) dopo l'isolamento di cui al punto a) gli animali devono essere marcati analogamente a quanto previsto per brucellosi e tubercolosi;
 - h) il veterinario ufficiale competente per territorio dovrà, inoltre, compilare l'apposita scheda epidemiologica predisposta per la segnalazione dei singoli focolai e provvedere al ritiro dei passaporti con le modalità previste nei casi di allevamenti infetti da tubercolosi e brucellosi.
6. Le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando, gli animali di età superiore ad un anno, risultino negativi ad un esame sierologico, eseguito almeno sei mesi dopo l'abbattimento di tutti i capi sieropositivi.

7. I bovini riconosciuti infetti da leucosi bovina enzootica devono essere abbattuti, sotto controllo ufficiale, entro trenta giorni dalla notifica, con le stesse modalità di quelli infetti da tubercolosi e brucellosi.
8. Dopo l'eliminazione degli animali infetti, il veterinario ufficiale competente per territorio dell'UB sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione. Devono essere effettuate nell'allevamento le prove ufficiali previste dalla presente deliberazione per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.
9. Nei casi in cui in un allevamento riconosciuto in precedenza ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica un solo animale reagisca positivamente ad uno degli esami ufficiali, il soprarichiamato servizio della sanità animale provvede a sospendere la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:
 - a) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di vacca, l'eventuale vitello devono essere allontanati entro otto giorni dall'allevamento ed essere abbattuti seguendo le procedure previste per gli animali infetti. In deroga a tale obbligo nel caso in cui il vitello sia stato separato dalla madre subito dopo il parto, questo può essere destinato ad un centro di ingrasso, previa autorizzazione dell'UB sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - b) gli altri animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico individuale ufficiale, almeno 3 mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e dell'eventuale vitello;
 - c) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli eventuali allevamenti epidemiologicamente correlati devono essere sottoposti alle misure di cui alla precedente lettera b);
 - d) il veterinario ufficiale provvederà, inoltre, al ritiro dei passaporti e all'invio degli stessi ai servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. Tali certificazioni saranno riconsegnate al momento della riacquisizione della qualifica.